PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURIZIO LEO

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del comandante del III reparto operazioni della Guardia di finanza, Bruno Buratti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, l'audizione del generale di brigata Bruno Buratti, comandante del III reparto operazioni della Guardia di finanza.

Do la parola al generale Buratti, con la riserva, per me e per i colleghi, di rivolgergli, al termine del suo intervento, eventuali domande o di formulare talune osservazioni.

BRUNO BURATTI, *comandante del III reparto operazioni della Guardia di finanza*. Dall'incontro del novembre scorso sono accaduti diversi eventi, immagino vi sia anche occasione per aggiornare la situazione. Se non avete controindicazioni, esordirei con una rapida carrellata di risposte alle domande che sono state poste la volta scorsa, in relazione alle quali ho portato contestualmente un documento.

La prima domanda, posta dall'onorevole Fogliardi, verteva su come si articola il processo di selezione degli obiettivi dell'attività di verifica e controllo. Sulla bontà del processo di selezione si gioca la parte sostanziale dell'efficacia della lotta all'evasione fiscale. Difatti, se teniamo in considerazione che la Guardia di finanza, tra verifiche e controlli, esegue ogni anno circa 100.000 interventi, a fronte di una platea di partite IVA che si aggira intorno ai 4-5 milioni, possiamo dire che il turno di ciascuno capita, più o meno, una volta ogni 500 anni. In estrema sintesi, la nostra selezione si basa su tre fattori: l'*intelligence*, l'analisi di rischio e il controllo economico del territorio. In particolare, l'*intelligence* è la manifestazione tipica di un corpo di polizia, quindi la capacità di raccogliere informazioni provenienti da qualsiasi fonte. L'analisi di rischio invece chiama in causa in prima battuta l'anagrafe tributaria e tutte le banche dati di cui disponiamo, che i provvedimenti di carattere normativo introdotti con gli ultimi pacchetti hanno ulteriormente potenziato con varie tipologie di adempimenti rimessi a carico di soggetti passivi di imposta o di intermediari finanziari per l'alimentazione di alcuni flussi di comunicazione. Il nostro sistema è finalizzato a incrociare queste diverse banche dati per consentire l'individuazione di categorie di soggetti a rischio. Una parte rilevante di queste elaborazioni vengono compiute in stretta collaborazione con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane attraverso la realizzazione di attività progettuale in forma congiunta. Mi riferisco soprattutto agli adempimenti normativi che prevedono la costituzione di una cabina di regia mista sulla tematica delle « frodi carosello ». Il terzo e ultimo elemento che ha

rilevanza ai fini del nostro processo di selezione è il controllo del territorio. Infatti, numerosi elementi si rilevano attraverso un'osservazione diretta. Penso alle attività più elementari, quali i controlli su strada. Sotto questo aspetto, recentemente vi sono stati dei dibattiti sulla circostanza che siano fermate autovetture di lusso per verificare gli indicatori valevoli ai fini del cosiddetto « spesometro », nei quali si avanzava l'obiezione che questi controlli si potrebbero effettuare attraverso delle semplici interrogazioni al PRA (pubblico registro automobilistico). Questo senz'altro può essere fatto; tuttavia, occorre tenere presente che per individuare l'effettivo utilizzatore di un bene, che può essere diverso da colui che ne è formale intestatario, sono utili anche i controlli su strada: certamente non vanno fatti soltanto quelli, ma sono comunque utili.

A questi fini, rileva anche la dimensione trasversale della nostra attività operativa; infatti, diversi *input* per l'avvio delle attività fiscali derivano anche da operazioni o da fonti di alimentazione informativa relative ad altri settori di servizio. Mi riferisco soprattutto alle indagini di polizia giudiziaria. Non a caso, circa un quarto dei nostri interventi discende dallo sviluppo ai fini amministrativi di indagini di polizia giudiziaria. Queste sono peraltro anche le operazioni che dal nostro punto di vista hanno una maggiore resa. Abbiamo poi le segnalazioni per operazioni sospette ai fini di riciclaggio che sono in crescita continua. Il dato dello scorso anno si attesta intorno alle 30.000, ma siamo in ascesa. Le ipotesi di violazione statisticamente più ricorrenti rilevate dall'analisi di segnalazioni sospette sono invero proprio di carattere fiscale. Inoltre vorrei citare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di capitali visto che in questi ultimi tempi è venuto all'attenzione anche il rilevamento di alcuni dati relativi ai fermi alla frontiera, soprattutto a Ponte Chiasso, dei passaggi di denaro contante non dichiarato. Vi sono infine le segnalazioni che ci pervengono da altri soggetti pubblici deputati ad attività ispettiva di vigilanza ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'onorevole Fogliardi aveva chiesto anche se, a nostro avviso, si ponevano degli elementi di criticità nel rapporto tra utilizzo dello strumento dell'accertamento con adesione e i principi costituzionali che disciplinano l'obbligazione tributaria. Ora, premesso che la tematica non riguarda principalmente l'attività svolta dalla Guardia di finanza, essendo questo uno strumento utilizzato dall'Agenzia delle entrate, è noto che l'accertamento con adesione è una delle misure introdotte nell'ordinamento con funzione di carattere deflattivo del contenzioso per cercare di ridurre quella forbice esistente tra quanto viene accertato e quanto viene alla fine riscosso all'esito delle varie procedure, e in questo senso sicuramente ha svolto un'azione importante. D'altronde, è uno strumento al quale si fa un ricorso sempre più diffuso. Questa tematica investe l'aspetto della cosiddetta « indisponibilità della pretesa tributaria ». Il presupposto giuridico dell'istituto è tale che non è una forma di negoziazione *ad libitum* tra amministrazione e contribuente, ma la disponibilità della pretesa discende dalla fondatezza della stessa, per cui l'amministrazione utilizza lo strumento, tenendo conto di quali sono le prospettive di incasso. In questa prospettiva, direi che è uno strumento compatibile con i dettami costituzionali. Dal nostro punto di vista, uno sviluppo importante recente è l'estensione di questa tipologia anche ai verbali di constatazione della Guardia di finanza, per effetto dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Infatti, è possibile prestare adesione non solo in sede di notifica dell'avviso di accertamento, bensì anche al verbale di constatazione della Guardia di finanza attraverso una forma di adesione che deve essere però integrale, ovvero deve riguardare tutti i rilievi formulati. La bontà dello strumento è dimostrata dai numeri che sono in ascesa nell'ultimo triennio. In particolare, nel primo triennio di applicazione della normativa quasi il 10 per cento delle verifiche e dei controlli

svolti dalla Guardia di finanza ha costituito oggetto di adesione – un dato che ci ha favorevolmente sorpreso – per basi imponibili che acquistano carattere di certezza che, nel 2010, sono arrivate a circa 2 miliardi di euro. Direi quindi che da un lato si tratta di uno strumento compatibile con l'esigenza di carattere costituzionale e dall'altro presenta un'indubbia efficacia. È chiaro poi che, come tutti gli strumenti che richiedono per il loro esercizio una certa componente di discrezionalità, la bontà dello stesso è rimessa anche alla correttezza di approccio da parte dell'operatore.

La terza domanda – sempre da parte dell'onorevole Fogliardi – riguardava l'esistenza di un'evasione fiscale di sopravvivenza e come questa venisse colpita dai nostri controlli. Si tratta di un tema molto attuale, in relazione alla presente contingenza finanziaria. Le nostre direttive di carattere generale, ribadite anche recentemente, sono finalizzate a orientare l'azione dei reparti nei confronti di soggetti che non solo diano i sintomi di pericolosità fiscale, ma siano anche capienti in termini di soddisfacimento della pretesa tributaria. Siamo bene attenti quindi a non andare a compiere controlli nei confronti di coloro che non hanno una ricchezza sostanziale, anche perché queste verifiche si tradurrebbero in numeri privi di significato. Il nostro fine – ripeto – è individuare la ricchezza sostanziale, non di andare a colpire chi si trova oggettivamente in situazioni di crisi. L'altra volta dissi che uno degli elementi che possono misurare un eventuale effetto della crisi era costituito dalle ipotesi di mancato versamento di imposta, cosa che costituisce, peraltro, oggetto di approfondimento di un'altra domanda. Tuttavia, dai nostri dati abbiamo rilevato che, con riferimento a questa tipologia di violazioni, non c'è un apprezzabile scostamento negli ultimi tempi. Gli indicatori più significativi sono dunque costituiti dall'oscillazione del numero di partite IVA che ha oggettivamente subito una riduzione negli ultimi tempi, nonché dai casi di fallimento che, di converso, sono registrati in ascesa.

Una domanda posta dal senatore Barbolini riguardava l'efficacia ai fini del contrasto all'evasione fiscale della riduzione del limite per l'utilizzo del denaro contante, altro tema molto attuale. Come tutti sappiamo, la soglia è stata portata ai 1.000 euro. È indubbio che la possibilità di estendere sempre più il tracciamento di denaro, e quindi di indurre il sistema a utilizzare strumenti alternativi al contante, consente agli organismi di polizia di intercettare questi flussi di denaro, con due effetti. Da un lato, vi è una spinta all'emersione di base imponibile nei confronti di quei soggetti che, una volta tenuti a ricevere ed effettuare i pagamenti per via telematica attraverso strumenti tracciabili, sono automaticamente indotti a dichiarare quel *quantum* di base imponibile; dall'altro, abbiamo la possibilità di fruire di una maggiore messe di dati rispetto a quanto potessero consentire soglie di limitazione più alte. Si tratta di uno strumento inserito nell'ambito della normativa antiriciclaggio, che ha quindi precipue finalità di lotta al fenomeno del riciclaggio, ma evidentemente anche effetti di carattere fiscale. Non a caso da tempo la normativa antiriciclaggio e quella fiscale sono entrambe allineate in funzione di una spinta verso la tracciabilità dei flussi finanziari.

Su questo aspetto, siamo arrivati al limite del punto di equilibrio. Infatti credo che scendere sotto i 1.000 euro non possa produrre ulteriori effetti apprezzabili, tenendo anche conto del fatto che comunque sotto i 500 euro è impossibile scendere per il semplice fatto che esistono delle banconote di corso legale di quel taglio e in quanto tali devono poter circolare. Insomma, il limite attuale dovrebbe sortire effetti positivi. Ricordiamo tra l'altro che l'Italia continua – anche se queste rilevazioni andrebbero aggiornate per effetto di questa normativa – a essere il Paese a più alta propensione di uso di denaro contante e a più bassa propensione di utilizzo di strumenti alternativi, benché siamo allineati con gli altri Paesi europei in termini di possesso di carte di credito e di debito. In definitiva, ne abbiamo lo stesso nu-

mero, ma le utilizziamo meno della metà della media degli altri Paesi europei. Vi è dunque anche un problema di carattere culturale. Scendere al di sotto di una certa soglia potrebbe creare delle difficoltà per quella componente non trascurabile della popolazione che non è adusa all'utilizzo di certi strumenti, pertanto ritengo si debba consentire di continuare a fare almeno la spesa al supermercato con l'utilizzo del contante.

Un'altra domanda verteva sulle linee d'azione dalla Guardia di finanza nel contrasto ai fenomeni illeciti nel settore dei giochi, con riferimento specifico a quelli *on line*. Ormai il mondo dei giochi è entrato a pieno titolo tra le partite rilevanti ai fini della quantificazione degli incassi dell'erario. Nell'ultimo anno infatti dai giochi sono entrati circa 10 miliardi di euro che corrispondono, approssimativamente, all'entità dell'intero recupero da lotta all'evasione fatta nel settore delle imposte dirette. Parliamo dunque di impegni piuttosto rilevanti, cresciuti molto negli ultimi tempi grazie a un'azione congiunta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e della Guardia di finanza che ha puntato a portare in emersione una parte consistente di giochi illegali attraverso la diffusione di strumenti, compreso il *gioco on line*, visto che la possibilità di giocare legalmente *on line* erode la fetta di illegalità, nonché attraverso la possibilità di tracciare in modo particolarmente mirato sia l'andamento degli incassi sia le anomalie, considerato che le macchinette sono tutte collegate a un sistema centrale. Anzi, vi è una nuova generazione di macchine che addirittura funziona soltanto da terminale nel senso che il *software* è collocato a livello centrale, cosa che le rende, al momento, abbastanza impermeabili. Per quanto riguarda il discorso del gioco *on line*, il problema fondamentale è dato dal fatto che la dimensione della rete non soffre confini, quindi le limitazioni imposte su tipologia ed entità delle somme che possono essere giocate in Italia sono aggirate da parte di alcuni soggetti attraverso la semplice collocazione del *server* in territorio estero. L'Amministrazione dei monopoli svolge per legge un monitoraggio periodico sui siti *internet* e quando individua siti che propongono offerte non conformi al dettato normativo nazionale avvia una procedura che ne prevede l'oscuramento, nonché l'interessamento della Guardia di finanza che collabora in questo tipo di attività. Anche sul gioco *on line* c'è dunque un'attenzione particolare.

Vengo ora alla domanda dell'onorevole Nizzi, che verteva sul tema degli evasori totali. Più precisamente, si chiedeva quanti ne fossero stati scoperti nel 2011 e se il fenomeno potesse essere collegato allo stato di crisi finanziaria. I dati di quest'anno sono stati diffusi proprio nei giorni scorsi. Si parla di 7.500 evasori totali, con un occultamento di redditi per oltre 21 miliardi di euro, in termini di base imponibile. Colgo l'occasione per precisare che per evasore totale non intendiamo solo soggetti completamente sconosciuti al fisco, ma tutti coloro che non presentano la dichiarazione annuale. È chiaro che una parte di questi sono completamente sconosciuti, ma c'è anche una parte ampia di soggetti che adempiono, quindi hanno una partita IVA, tengono le scritture contabili e, a buon bisogno, emettono anche fatture e scontrini senza poi presentare la dichiarazione. Non si tratta peraltro di operatori economici marginali, ma di soggetti connotati anche da una certa consistenza. Entrano in questa dimensione anche aspetti collegati con fenomeni di evasione fiscale internazionale, con particolare riferimento alla tematica della configurazione di stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. Per quanto riguarda il collegamento tra la fattispecie dell'evasore totale e lo stato di crisi finanziaria, in parte ho già riposto. Non rileviamo comunque una serie statistica significativa tra l'andamento degli evasori totali che scopriamo e la crisi finanziaria. Direi quindi che sono fenomeni abbastanza indipendenti tra loro. A ogni modo, debbo dire che i dati relativi agli evasori totali sollecitano delle sensibilità particolari perché, tra quelli che abbiamo comunicato, ci si è soffermati in particolare su questo aspetto.

Un'ulteriore domanda dell'onorevole Nizzi verteva sulla tematica dei controlli in materia di nautica da diporto, con particolare riguardo al risalto dato loro dagli organi di informazione. Si chiedeva poi se ritenessimo sbagliata un'eccessiva spettacolarizzazione di queste attività. La domanda è intuitivamente collegata ad alcuni fatti di cronaca ormai risalenti a diversi mesi fa. In linea generale, la Guardia di finanza non ha nessun interesse alla spettacolarizzazione delle proprie attività perché si rende conto che l'effetto può essere se non negativo, quanto meno controverso. Operiamo meglio se lavoriamo con maggiore tranquillità. Sul tema specifico della nautica da diporto, abbiamo diramato disposizioni volte proprio a garantire che i controlli si facciano, tutelando però anche la *privacy* dei destinatari. Questo argomento vale per qualsiasi attività svolta dalla Guardia di finanza. Ricordo peraltro che l'articolo 7 del decreto sviluppo ha previsto che la Guardia di finanza opera tendenzialmente in borghese, cosa che faceva anche prima; tuttavia, se il legislatore ha ritenuto di doverlo indicare in una norma è frutto di questa sensibilità. Nello specifico della nautica da diporto, mostriamo un'attenzione particolare. Sicuramente però non è nostra intenzione incentivare il fenomeno della fuga delle grandi imbarcazioni dai porti italiani perché oltretutto sottrarremo anche gli importi delle tasse di stazionamento.

A questo proposito, vorrei fare anche un'altra considerazione di carattere generale. Dal punto di vista della Guardia di finanza, la lotta all'evasione fiscale si gioca su due aspetti. In primo luogo, vi è l'approccio investigativo nei confronti dei fenomeni evasivi connotati da particolare pericolosità, che vedono operare anche delle vere e proprie organizzazioni criminali. In secondo luogo, vi è il problema dell'evasione cosiddetta di massa, cioè di coloro che, attraverso adempimenti di natura elementare, consistenti soprattutto nell'occultamento di corrispettivi, tendono a risparmiare il *quantum debeatur* nei confronti del fisco. Ora, l'evasione di massa non può affrontarsi soltanto sul piano della repressione, ma anche su quello della prevenzione e della deterrenza, oltre che su quello culturale. Con riferimento a questo, non punterei alla spettacolarizzazione; tuttavia, una presenza visibile è importante perché la cittadinanza percepisca l'esistenza di un'azione, nonché la vicinanza delle forze dell'ordine, generando dei processi emulativi di tipo positivo fondamentali per far muovere il sistema nel complesso. Per parte nostra, siamo stati oggetto – e lo siamo tuttora – di un'attenzione mediatica particolare in questo periodo. A questo proposito, il nostro Comandante generale ha recentemente dichiarato che ci sentiamo meno soli. Ecco, io riferisco questo sentirci meno soli anche al fatto che la gente collabora, oltre che manifestare consenso. D'altronde, collaborare significa non soltanto segnalare irregolarità, ma anche orientare spontaneamente le proprie scelte nei confronti di coloro che rispettano le regole. Per esempio, se c'è un locale che non rilascia mai lo scontrino, il cittadino preferisce frequentare chi ha un rapporto con la legge più trasparente. Debbo dire peraltro che gli effetti positivi di questo fenomeno si vedono, per cui credo che uno degli strumenti di lotta all'evasione fiscale sia parlarne. Certo, non enfatizzare, ma parlarne seriamente e continuativamente perché questo processo, per ottenere effetti, richiede del tempo.

Un'ulteriore domanda posta dal senatore Barbolini verteva sul fenomeno del cosiddetto terzo settore e, in particolare, delle cooperative sociali. Nell'avere attenzione a tutti i fenomeni evasivi, la Guardia di finanza guarda anche al terzo settore, che è costituito da quei soggetti che non svolgono – o meglio non dovrebbero svolgere – attività con fini di lucro, quindi, in funzione dell'importanza sociale degli obiettivi che perseguono, godono di alcune agevolazioni, anche di natura contabile. Nondimeno, come si suol dire, fatta la legge trovato l'inganno e il circolo culturale diventa uno strumento per mascherare una discoteca, una pizzeria o un ristorante. In realtà, dal nostro punto di vista, non è un fenomeno statisticamente

pericoloso poiché, nel panorama complessivo, non ha un'evidenza particolarmente elevata. Tuttavia, nell'ultimo biennio abbiamo svolto oltre 700 verifiche nei confronti di enti *no profit*, fra cui 100 società cooperative di varia natura, che hanno fatto emergere, in diversi casi, l'effettivo svolgimento di attività commerciale e altre irregolarità, portando all'individuazione di redditi non dichiarati per circa 70 milioni di euro, IVA evasa per 15 milioni, 110 evasori totali, nonché 709 lavoratori in nero. Sicuramente non è un fenomeno di grande evidenza, ma esiste e pertanto la nostra azione è diretta anche in questo settore.

Colgo l'occasione per segnalare un problema di carattere operativo collegato al fatto che, non essendo formalmente considerati commerciali, l'accesso della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate all'interno di questi locali soffre, allo stato, delle stesse limitazioni previste per le abitazioni private. In sede di controllo fiscale, possiamo eseguire un accesso all'interno di una Onlus soltanto se siamo in possesso di gravi indizi di violazione e otteniamo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Questo ci sembra un po' eccessivo perché non si tratta appunto di abitazioni private: dal nostro punto di vista, sarebbe più coerente se, ai fini dell'accesso, i locali destinati a queste attività venissero considerati come quelli di una qualsiasi attività commerciale.

Vengo a un'altra domanda dell'onorevole Barbolini relativa all'utilità della reintroduzione dell'elenco clienti-fornitori, introdotto con il provvedimento « Visco-Bersani » (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), che ha costituito uno strumento di indubbia utilità per la Guardia di finanza e che, attraverso un apposito applicativo informatico, ha individuato diversi casi di evasione, tra cui anche un numero consistente di evasori totali. L'alimentazione della relativa banca dati si è interrotta nell'anno 2007 perché quest'obbligo è stato superato. Se questa domanda ci fosse stata posta qualche tempo fa, avrei risposto che sicuramente sarebbe stato utile e importante reintrodurre l'elenco clienti-fornitori. Oggi, alla luce del normativa sopravvenuta che ha previsto la comunicazione di numerose operazioni, tenderei a ritenere superato il problema poiché questi dati riusciamo comunque a ricavarli, ad esempio, grazie all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, laddove prevede la comunicazione per via telematica, da parte tutti i soggetti passivi IVA, delle operazioni non inferiori a 3.000 euro: in sostanza, abbiamo lo stesso questi dati.

L'ultima domanda, su cui abbiamo portato delle schede di risposta, è quella dell'onorevole Fogliardi sullo strumento del conflitto di interessi, su cui anticipai qualcosa la volta scorsa. Sul piano generale, è chiaro che il conflitto di interessi genera effetti che spingono all'emersione di determinate attività. L'esperienza maturata soprattutto nel settore dell'edilizia, un campo in cui i numeri in gioco sono anche piuttosto rilevanti, è positiva. È logico però che bisogna individuare il punto di equilibrio, considerando che da un lato c'è la garanzia di un'entrata del fisco e dall'altro un diritto alla detrazione. Pertanto, sul piano contabile bisogna andare sempre a operare il saldo. È evidente che si tratta di una norma che dà certe garanzie a fronte di operazioni di una certa entità e tracciabili. Se si dovesse estendere un discorso del genere, per esempio, alla mera presentazione di scontrini fiscali, avrei qualche perplessità perché ciò potrebbe ingenerare di riflesso fenomeni di altro tipo.

Con riferimento sempre al settore dell'edilizia – come accennai l'altra volta – a noi interessa soprattutto che questi dati ci consentano di fare controlli incrociati, rappresentando un'altra sorta di banca dati. Difatti, andando a fare un incrocio tra i pagamenti effettuati dai soggetti che avevano diritto alla detrazione, sui quali, peraltro, vi era la ritenuta del 10 (ora 4) per cento da parte intermediari finanziari, e le dichiarazioni dei redditi degli imprenditori, ci siamo accorti che c'è un numero consistente di imprese che, nonostante fosse consapevole del tracciamento delle loro operazioni, non ha comunque pre-

sentato la dichiarazione annuale. Nel dettaglio, negli ultimi cinque anni 6.000 imprese avevano omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, nonostante avessero fatto lavori con il 36 per cento, occultando 2,5 miliardi di ricavi e 350 milioni di IVA. Debbo dire che questo è un fenomeno veramente particolare. In definitiva, certamente questo è il conflitto di interessi che porta all'emersione. C'è tuttavia una dimensione di evasione incallita che evade lo stesso che lo strumento ci consente però di individuare con relativa facilità. Detto ciò, riterrei esaurita la fase relativa alle domande poste la volta scorsa. Siamo a disposizione per proseguire la discussione nei termini ritenuti più utili.

PRESIDENTE. Grazie, generale. Credo abbia fornito risposte pienamente esaurienti e di grande interesse. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre domande o formulare osservazioni.

GIULIANO BARBOLINI. La ringrazio delle risposte estremamente precise, per cui mi dichiaro certamente soddisfatto. In verità, ho avuto qualche ulteriore stimolo a interloquire. Tuttavia, alle 9,30 devo andare via e mi sembrerebbe poco cortese fare una domanda e poi andarmene. Attendo, quindi, una successiva occasione.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Anch'io ringrazio il generale Buratti dell'articolazione e della precisione delle risposte che tra l'altro invitano – visto il ruolo che dovremmo avere come Commissione di vigilanza – a ulteriori riflessioni e a valutazioni legate alla conoscenza della quotidianità di questi fenomeni.

Mi meraviglia, per esempio, sentire parlare di riciclaggio e di fuga transfrontaliera. Insomma, sembra impossibile che ci sia ancora chi compie queste attività. Il riciclaggio è connesso sicuramente alla malavita. Invece, riguardo alle operazioni transfrontaliere da Chiasso o dal lombardo-veneto, mi sembra impensabile – vivo al confine, sul lago di Garda – che ci sia ancora chi parte con la valigetta o il baule. Si credeva infatti che queste operazioni fossero ormai più legate ai grossi movimenti finanziari, magari tramite gli istituti di credito. Insomma, è una cosa che desta sorpresa.

Sul piano delle cose più minute, vorrei riprendere il caso delle cooperative sociali a cui ha accennato il senatore Barbolini e svolgere con voi una riflessione, senza porre propriamente una domanda anche perché – come lei ha evidenziato – la Guardia di finanza è preposta al controllo e all'applicazione e non è l'organo che dirama le direttive: qualche volta ho visto il terzo settore realmente tribolare, estremamente preoccupato, nella sua attività di volontariato, di poter cadere in errore nell'applicazione delle norme. Spesso si tratta di persone che dedicano il proprio tempo libero a queste attività, sottraendolo alla famiglia, e che hanno un autentico terrore di sbagliare. Dall'altro lato, abbiamo invece un proliferare di finte cooperative. Premesso che sono favorevole a tutti gli istituti giuridici che comportino il mettersi insieme (i consorzi, le cooperative, le associazioni, le reti, le società) in quanto credo che il futuro vada affrontato in maniera diversa, mi fa rabbia quando, anche da professionista, sento dire che per esempio un negozio di parrucchiera era gestito da due socie in società in nome collettivo poi sciolta perché qualcuno ha detto loro che era meglio fare una piccola cooperativa; allora hanno coinvolto l'apprendista, che stava terminando l'apprendistato, e hanno costituito una piccola cooperativa. Da noi in Veneto, vi è un proliferare di queste forme di attività che, dal mio punto di vista di libero professionista, mi fanno rabbia perché portano via il mercato a chi svolge il lavoro in maniera corretta. Senza contare che ciò genera anche illeciti sotto gli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Le posso assicurare che ci sono parrucchiere o centri estetici che, coinvolti da questa *nouvelle vague*, si organizzano in forma di piccola cooperativa, facendo, poi, una marea di nero e limitandosi a dichiarare solo ciò che ricade nell'ambito della cooperativa: come questi possano operare è una questione che lascia alquanto perplessi.

Un altro problema è legato proprio a noi – mi rivolgo anche al presidente Leo – e riguarda la segnalazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, alla quale, pur avendo avuto una proroga, saremo obbligati nelle prossime settimane per le operazioni non inferiori a 3.000 mila e per il primo anno non inferiori a 25.000. Ecco, mi sfogo con voi che non avete colpa; dovrei prendermela con noi stessi perché questa è una sciocchezza che non sta né in cielo né in terra. Era meglio avere gli elenchi clienti-fornitori completi, anche da un punto di vista operativo. Ora gli studi professionali debbono fare la cernita tra pacchi enormi di fatture dei clienti – visto che la maggior parte si appoggia al commercialista o a un CAF – per tirare fuori le fatture, senza neppure avere i *software* adeguati. Era meglio – ripeto – tenere il totale degli elenchi clienti-fornitori, che venivano segnalati tutti in automatico alla fine dell'anno con la dichiarazione annuale dell'IVA, piuttosto che fare la cernita e trovare quelle da 25.000 quest'anno e da 3.000 l'anno prossimo. Questo mi porta a considerare un altro aspetto, relativo alla funzione del libero professionista, e del commercialista in modo particolare che di questi tempi è presa in considerazione, direttamente o indirettamente, anche nell'ambito della cosiddetto « pacchetto sulle liberalizzazioni ». Mi riferisco, più in generale, a tutti gli aspetti che riguardano gli ordini professionali, sollecitando una vostra opinione. A mio avviso, i nostri ordini professionali stanno sbagliando, perché si stanno focalizzando su aspetti che, ai fini della professione, hanno poco significato, tralasciando quelli che sarebbero molto più qualificanti ed esclusivi per le categorie professionali. Sul lago di Garda si dice che « si rincorre l'alborella e intanto si perde la tinca o il luccio »; insomma, sarebbe stato meglio avere dato un ruolo più propositivo, più determinante e più garantista alla funzione del professionista, in raccordo con gli istituti (l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e altri organi preposti), piuttosto che ricorrere a « steccati di quartiere » che non danno nessuna esclusiva, nessuna garanzia e nessun'altra possibilità di poter esercitare un ruolo. Per esempio, la certificazione che dovevamo mettere sulle dichiarazioni dei redditi è stato uno strumento che non ha funzionato più di tanto. Ciò nonostante, potrebbe esserci affidato un ruolo molto importante. Alcune frodi di un certo tipo – come abbiamo già detto l'altra volta – partono dall'elaborazione. È vero che si ci sono studi criminali, ma allora agirei più sul piano deontologico che non su quello dell'esclusiva. Ci sarebbero tanti altri aspetti da trattare, ma mi fermo qui.

LUCIO ALESSIO D'UBALDO. Avrei soltanto una questione che esula dal contesto fino a qui affrontato. La norma che sta per entrare in vigore, secondo la quale i giovani da 18 a 35 anni possono costituire una società con un euro, potrebbe generare problemi in prospettiva, qualora, come succede sempre, qualcuno ne approfitti ? Insomma, può creare complicazioni o aumentare il quadro delle possibili interferenze ? Chiedo questo se c'è stata, ovviamente, una valutazione al riguardo, altrimenti mi rendo ben conto che sia un po' difficile parlare di una misura che deve essere ancora introdotta e valutata nei fatti concreti e nelle sue dimensioni specifiche.

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Ubaldo. Personalmente, mi associo ai ringraziamenti che abbiamo già rivolto ai rappresentanti della Guardia di finanza. Vorrei ragionare con voi su alcune vostre interessanti proposte che dovrebbero trovare, anche da parte nostra, un riscontro in termini di norme o proposte di disposizioni normative.

La prima questione riguarda il discorso dell'utilizzo del contante. Sicuramente, è un'opera meritoria avere abbassato la soglia, portandola a 1.000 euro. Mi pongo però alcune domande dal punto di vista dell'economia nazionale. Non parlo dei residenti che devono necessariamente soggiacere a queste regole importanti per il contrasto all'evasione fiscale. Sapete però meglio di me che ci sono soggetti che

vengono dall'estero ed effettuano acquisti anche importanti – penso a beni di lusso – con la classica valigetta, ovvero in contanti. Allora, per evitare che questi soggetti si indirizzino verso altre realtà – per esempio a place Vendôme a Parigi, dove si acquistano gioielli con la valigetta – non si può trovare un meccanismo per cercare di non perdere questi flussi di ricchezza importanti per la nostra economia? È chiaro che non si conosce la provenienza di quel denaro, ma l'eventuale illecito è commesso nel paese d'origine. Insomma, non pensate che si possa proporre qualcosa al legislatore per trovare una strada che eviti di perdere questi flussi di ricchezza importanti per la nostra economia?

Trovo interessante la vostra osservazione sulla problematica degli accessi alle strutture del terzo settore. È sotto gli occhi di tutti l'esistenza nei centri storici di Roma o Milano di associazioni enogastronomiche che sono in realtà attività di ristorazione, bar o *pub*. Penso quindi che da parte nostra si debba fare qualcosa per rimuovere questo ostacolo. Non è pensabile che la sede di un ente non commerciale – le onlus sono inquadrabili infatti tra gli enti non commerciali – sia equiparata a un'abitazione privata. Ritengo si possa avanzare una proposta normativa in tal senso poiché l'attuale disposizione vi limita nell'azione di contrasto, favorendo il proliferare di queste attività.

L'ultimo punto riguarda l'elenco clienti-fornitori. È vero quanto dice il collega Fogliardi circa le difficoltà che incontrano i professionisti nel gestire questa massa enorme di fatture e di segnalazioni. Per poter conciliare le esigenze dei professionisti e le giuste necessità conoscitive dall'amministrazione finanziaria per il contrasto all'evasione, credo che l'eventuale segnalazione anche della fattura relativa a una prestazione di ammontare inferiore al tetto dei 3.000 euro non dovrebbe costituire illecito o situazione sanzionabile. Insomma, se il professionista non vuole fare tutta la cernita (inferiore ai 3.000. superiore e via dicendo), può comunicarvi tutto, fornendo all'amministrazione ulteriori elementi informativi ed evitando le difficoltà, sicuramente fondate, che segnalava l'onorevole Fogliardi. In questo modo, gli aspetti informativi vengono salvaguardati, anzi addirittura accresciuti, e si evita di porre in capo all'intermediario, che svolge un lavoro proficuo per l'amministrazione finanziaria, un aggravio spaventoso. Ritenete si possa arrivare alla conclusione che se l'operazione è di ammontare inferiore a 3.000 euro si possa segnalare lo stesso, sollevando il professionista da questo adempimento e portando l'amministrazione finanziaria a conoscenza di ulteriori elementi? Penso che per far questo non ci sia bisogno di una norma: probabilmente una semplice risposta da parte dell'Agenzia dall'entrate in questa direzione risolverebbe il problema.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Mi permetto, signor Presidente, di inserirmi in una questione molto importante che lei ha messo in risalto. Riguardo ai flussi del contante ho avuto varie segnalazioni da parte di operatori turistici, alberghi in particolare, sul lago di Garda o della riviera adriatica molto preoccupati perché si chiedono come comportarsi con i moltissimi turisti che dall'estero vanno da quelle parti per un fine settimana e pagano più di mille euro in contanti.

PRESIDENTE. Un vostro suggerimento in tal senso sarebbe prezioso.

BRUNO BURATTI, *comandante del III reparto operazioni della Guardia di finanza*. Procedo con ordine. Comincio dalla riflessione, evidenziata dall'onorevole Fogliardi, sulla circostanza che, nonostante le barriere e le attenzioni poste negli ultimi tempi e l'evoluzione del sistema finanziario, ci sia ancora una parte consistente di evasione basata sul trasferimento di denaro contante attraverso la frontiera. Questa è un'osservazione che condividiamo, ma la nostra esperienza operativa ci dimostra che l'amore per il contante, anche come strumento per evadere il fisco, continua a essere un *evergreen*, nel senso che non tramonta mai. In base al monitoraggio

che effettuiamo presso tutti i passaggi di frontiera, i dati ci dicono che il problema si addensa particolarmente sui principali aeroporti e sulle frontiere con la Svizzera e non mostra alcuna flessione; anzi mi sentirei di dire che negli ultimi tempi c'è stata anche una crescita di questo elemento. Tuttavia, prima di giungere a conclusioni ipotetiche riguardo a un incremento del fenomeno quale effetto di reazione alla stretta sul monitoraggio, dobbiamo attendere la stabilizzazione dei dati. Pertanto, direi che forse solo alla fine di quest'anno, facendo un bilancio, potremmo arrivare una conclusione di questo genere. Certo è che nel 2011 abbiamo registrato 2.363 soggetti fermati con valuta al seguito non dichiarata, con un sequestro di 37 milioni di euro. Si tratta quindi di cifre di un certo interesse. È un fenomeno che va seguito con attenzione anche perché il contante resta lo strumento principe per evitare forme di tracciamento, monitoraggio e ricostruzione a posteriori. Questo è un dato di fatto. Tra l'altro – come dissi anche l'altra volta – la possibilità di utilizzare banconote di taglio elevato come i 500 euro consente di trasferire somme molto importanti in spazi ristretti. In una valigetta ventiquattro ore entrano – lo ripeto – circa 5 milioni di euro, quindi una somma piuttosto consistente.

Tornando al discorso sulle cooperative sociali, come in tutte le cose, c'è chi rispetta le regole e chi no. Vorrei dire che le attività di controllo da noi svolte non hanno registrato casi di irregolarità nei confronti di chi opera attività di volontariato. Il problema riguarda soprattutto le pseudoassociazioni culturali che mascherano attività commerciali. Mi riferisco a palestre, ristoranti, locali notturni. La sua sensazione è confortata dai dati di fatto, cioè gli irregolari non albergano nel modo più assoluto in coloro che assistono gli handicappati e le persone anziane. In merito alle cooperative, nell'ambito della nostra attività operativa, abbiamo già registrato l'utilizzo strumentale di contratti a progetto per mascherare vere e proprie ipotesi di lavoro dipendente. Su questo abbiamo dei dati abbastanza consistenti già registrati quest'anno. Colgo quindi questa sua sensibilizzazione nei confronti del fenomeno delle finte cooperative per cui dedicheremo un'attenzione specifica su questo caso. Se ne trarremo conclusioni positive, cercheremo di orientare i controlli anche in questa direzione. Come dicevamo, l'osservazione sul territorio è un dato fondamentale; pertanto, raccogliamo questa sua indicazione nel senso investigativo del termine. Certo è che qualunque forma di agevolazione si presta a un utilizzo di tipo strumentale. Se c'è un fenomeno in crescita in modo anomalo, sicuramente questo rappresenta un sintomo da approfondire.

Per quanto riguarda il discorso degli elenchi clienti-fornitori, è chiaro che, dal punto di vista dell'operatore di polizia, l'importante è disporre del dato. Mi rendo conto che possono esserci problemi di gestione. A questo proposito, credo che l'indicazione dell'onorevole Leo sia di assoluto buonsenso. Forse si fa prima a comunicare tutto, piuttosto che a fare selezione. Per noi non è assolutamente un problema.

PRESIDENTE. Basta che non sia sanzionabile.

BRUNO BURATTI, *comandante del III reparto operazioni della Guardia di finanza*. Non credo che lo sia. Insomma, certamente potrebbe essere una buona soluzione.

Rispondo al senatore D'Ubaldo sulla possibilità che la facilità di costituzione di società da parte di giovani con un euro costituisca un fattore di rischio. La norma è così recente che ovviamente non disponiamo di dati esperienziali. Debbo dire però che il concetto della società costituita con un euro evoca in noi scenari di altro genere, con riferimento alle società costituite con una sterlina in Inghilterra che poi vengono utilizzate per compiere truffe in Italia. Mi auguro che non sia questo il fine. A ogni modo, si tratta di un fenomeno rispetto al quale, al momento, non siamo in grado di fare valutazioni, visto anche che è diretto nei confronti di una

categoria specifica di soggetti. È una questione che comunque va tenuta sotto controllo.

LUCIO ALESSIO D'UBALDO. Scusi generale, visto che ha fatto un accenno che alle orecchie di chi fa politica non è di poco conto, può dirci meglio di questa storia della sterlina ? In quel caso, credo vi sarà qualche esperienza.

BRUNO BURATTI, *comandante del III reparto operazioni della Guardia di finanza*. Mi riferisco, in particolare, ad alcune esperienze operative specifiche che riguardano il settore dell'emissione di fideiussioni. C'è un fenomeno di abusivismo operato nel campo dell'intermediazione finanziaria che negli ultimi anni ha registrato anche una certa incidenza statistica, con particolare riferimento all'emissione di fideiussioni. Forse loro ricorderanno il caso di qualche anno fa delle fideiussioni « facili » prestate alle società di calcio per l'iscrizione al campionato. Queste fideiussioni venivano rilasciate da società di diritto estero, per lo più sammarinesi o inglesi, le quali avevano la possibilità di operare in Italia per effetto di un regime di libera circolazione; non avevano però l'obbligo di essere censite in Italia, quindi non figuravano nell'elenco dei soggetti tenutari di obblighi di vigilanza e, avvalendosi anche del fatto che non erano neanche tenute ad avere un registro da cui potesse evincersi quali fossero le fideiussioni rilasciate, queste società costituivano, con il pagamento di una sterlina, una società in Inghilterra, che poi operava in Italia ed emetteva fideiussioni a fondo perduto, senza alcuna garanzia patrimoniale sottostante. Queste garanzie consentivano poi agli operatori di compiere operazioni che non avrebbero potuto realizzare. Per esempio, la società di calcio poteva partecipare al campionato; l'imprenditore poteva avere un'apertura di credito; altri soggetti potevano operare con la pubblica amministrazione perché è previsto di prestare fideiussione per la partecipazione a gare d'appalto. Peraltro in questo modo la fideiussione costava molto meno rispetto al mercato legale, ma non garantiva assolutamente nulla poiché, in caso di escussione, non c'era copertura patrimoniale. Si tratta di fenomeni che erano in parte frutto di connivenze tra chi emetteva e chi utilizzava la fideiussione e in parte truffe realizzate ai danni dell'inconsapevole acquirente di questi strumenti. Siccome abbiamo registrato che diversi di questi operatori abusivi nel settore delle garanzie fideiussorie erano soggetti giuridici costituiti in Inghilterra con il pagamento della famosa sterlina, vi ho fatto riferimento quando lei ha parlato della società costituita con un euro. Tuttavia, stiamo parlando di cose completamente diverse. Vi è semmai una questione di carattere generale che investe l'allineamento delle normative a livello europeo: possiamo introdurre tutti i vincoli di controllo che vogliamo ma quando un soggetto può costituirsi legalmente altrove con delle soglie di attenzione più basse e poi operare in Italia il problema comunque si pone.

PRESIDENTE. In qualche caso, si può configurare l'esistenza della sede amministrativa in Italia. Avete percorso anche questa strada ?

BRUNO BURATTI, *comandante del III reparto operazioni della Guardia di finanza*. Certo, percorriamo anche questa strada. Ciò nonostante, nel caso di specie, il problema non è l'occultamento di redditi conseguiti, ma la realizzazione di vere e proprie truffe finanziarie. Si tratta spesso di soggetti seriali che fanno questo mestiere anche da vent'anni. Ricordo il caso di un soggetto che arrestammo qualche tempo fa che ci disse che faceva questo mestiere da vent'anni e ci faceva i complimenti per averlo smascherato !

In merito al problema della compatibilità delle norme, porto l'esempio dei *money transfer*, un fenomeno in crescita esponenziale in Italia che si cerca di tenere sotto controllo e in relazione al quale la normativa nazionale ha compiuto grossi passi avanti. Adesso però è possibile delocalizzare all'estero la sede dell'inter-

mediario finanziario: un *money transfer* che apre l'attività in Italia non deve più fare capo necessariamente a un intermediario finanziario italiano iscritto nell'elenco dei soggetti tenuti alla vigilanza in Italia, ma può avere il suo intermediario di riferimento in un altro Paese. Questo fa sì che al momento del controllo è impossibile contestare possibili violazioni in capo al titolare del contratto di mandato che ha sede da un'altra parte. Si tratta dunque sempre di un problema di simmetria tra normative di paesi diversi che comporta queste forme di spostamento. Nel caso di specie stiamo parlando però di una cosa diversa. Non disponiamo di dati specifici. Comunque, se dal nostro punto di vista il fenomeno dovesse presentare delle evidenze, non mancheremo di approfondirlo.

Con riferimento alle ultime indicazioni dell'onorevole Leo riguardo all'utilizzo del contante, vorrei dire che anche a noi sono giunte voci di questo tipo. Sul piano personale, posso portarle la testimonianza di operatori commerciali, soprattutto nelle zone non lontane dal confine, che dichiarano di aver registrato un calo vistoso del volume d'affari perché chi vuole comprare un Rolex non va più a comprarlo a Imperia o a Sanremo, ma va in Francia. Un livello di sensibilità su un tema di questo tipo trova riflesso nell'ambito della normativa antiriciclaggio che prevede un elenco di operatori tenuti a tutti gli obblighi previsti. Mi riferisco non soltanto alla segnalazione sospetta, ma anche all'adeguata verifica della clientela e alla registrazione delle operazioni. C'è poi una tipologia di soggetti che rientra in quelli che sono tenuti agli obblighi di collaborazione attiva ma, quanto agli adempimenti, fruisce di un regime più leggero e sono tenuti soltanto all'obbligo di segnalazione sospetta. Rientrano in queste categorie antiquari, commercianti di cose antiche, case d'asta e commercianti d'oro e gioielli. Posso dirle che, quando furono elaborate le norme sulla configurazione degli adempimenti per le varie categorie, i commercianti di oro e gioielli rappresentarono proprio una preoccupazione di questo tipo. Infatti, visto che una parte consistente della loro clientela viene dall'estero, se gli adempimenti a cui sono tenuti sono asimmetrici rispetto a quelli degli omologhi che svolgono la stessa attività oltre confine, ci poteva essere il rischio di una inversione dei flussi. Questo è sicuramente un riscontro della rilevanza del tema. Nel caso specifico, la questione merita un approfondimento. Un semplice punto di partenza – nulla di più – per cominciare a riflettere potrebbe essere questo: il soggetto che entra in Italia con del contante non ha un limite nel denaro che può portare, se non quello di dichiararlo oltre una certa soglia. Partendo da questo dato, nel momento in cui il turista dichiara alla dogana di avere – poniamo – 20.000 euro in contanti al seguito, si potrebbe collegare questa dichiarazione con l'eventuale possibilità di operare con quello stesso contante che ha visto un riconoscimento ufficiale della sua esistenza. L'ipotesi potrebbe essere che, a seguito del rilascio della dichiarazione, quando si va a comprare pagando in contante il commerciante deve richiedere e conservare copia della dichiarazione stessa. In linea generale, credo che l'interesse dello Stato non sia tanto nel limitare l'uso del contante in sé, ma evitarne un utilizzo distorto. Se il contante, in qualche modo, si traccia, non ci sono problemi. Questo potrebbe essere uno spunto. Siccome si parla di soggetti che vengono dall'estero, basta che entrando in Italia dichiarino le somme possedute, con una certificazione ufficiale. Bisogna vedere se questo punto di partenza documentale si possa collegare con degli acquisti. Questa potrebbe essere – ripeto – una soluzione che mi viene all'impronta; tuttavia, ci si potrebbe ragionare ulteriormente.

Se non ci sono altre domande, mi permetterei di fare un'osservazione spontanea. I pacchetti normativi che sono stati costruiti nel tempo dotano l'amministrazione finanziaria di strumenti abbastanza cospicui per l'individuazione dei fenomeni evasivi. Certo, tutto è perfettibile. Tuttavia, se dovessi dare un modestissimo suggerimento, direi che l'efficienza della macchina tributaria riguarda un processo in-

tero che parte dall'individuazione dell'evasore, passa per la constatazione e l'accertamento fino alla riscossione. Per ottimizzare il sistema si è lavorato molto sulla testa di questa macchina, ovvero sull'individuazione e la constatazione, mentre si potrebbe lavorare ancora sull'efficacia delle fasi successive. Con questo intendo dire che occorre una riflessione sui margini di rafforzamento della tutela della pretesa erariale in termini di effettivo incasso di quello che viene contestato. Sotto questo aspetto, abbiamo riscontrato un'estrema positività nell'utilizzo dello strumento del sequestro per equivalente introdotto nel 2007: si potrebbe pensare di estendere al campo tributario strumenti già esistenti in altri settori. Mi riferisco, in particolare, alla responsabilità parapenale degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o alla confisca per sproporzione, già prevista in caso di condanna per determinati reati. Sono tutti strumenti che consentono in via preventiva, già in fase di indagini di polizia giudiziaria, di bloccare i beni di colui che è indagato per reati fiscali per evitare che siano soggetti a una dispersione in un momento successivo. Il problema infatti è che, quando arriva la pretesa tributaria, spesso ci si trova di fronte all'incapienza. Addirittura, vi sono soggetti che non si disturbano neanche a fare ricorso verso gli atti di accertamento perché sanno che comunque non pagano. Si potrebbe quindi lavorare più che sugli strumenti investigativi – che hanno raggiunto un livello unico al mondo – sugli strumenti di tipo cautelare, visto anche il risvolto molto positivo che sta avendo il sequestro per equivalente in campo fiscale. Questo però è limitato a una circostanza specifica e ha una sua delimitazione ben precisa, se non altro perché riguarda il *quantum* di imposte contestato e non ha una presa dissuasiva ottimale nei confronti dei soggetti giuridici. Sappiamo che la gran parte dei fenomeni evasivi fa capo a società di capitali, per cui, quando l'amministratore agisce, lo fa nell'interesse della società; di conseguenza, se la società viene chiamata a rispondere per alcuni reati sul piano amministrativo, lo si potrebbe fare anche in campo fiscale. Questi sono i miei spunti di riflessione.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Buratti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa il 26 marzo 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO